



**CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI
16 dicembre 2014**

Punto 7) all'ordine del giorno

***PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE E APPLICATIVE DELLA NORMATIVA INERENTE
GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI
AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 86, COMMA 2 DEL TUEL)***

La tematica è stata affrontata il 3 dicembre u.s. in sede tecnica di Conferenza Stato-Città e, stante la rilevanza delle problematiche, si è convenuto di demandare la questione alla successiva seduta politica di Conferenza.

La questione concerne la problematica interpretativa in merito al c.2, art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 - è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal c.1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa.

Tale disposizione origina dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato.

Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori.

Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

Sulla base di alcune recenti interpretazioni, si stanno determinando crescenti difficoltà per gli amministratori non lavoratori dipendenti che svolgano attività professionale con la conseguente impossibilità per le Casse di ricevere le contribuzioni da parte degli enti locali, ponendo nel nulla la ratio della previsione normativa di cui all'art. 86, comma 2, TUEL.

Sotto altro profilo l'azzeramento dei redditi da attività professionale con contestuale mantenimento dell'iscrizione all'Albo di appartenenza colliderebbe con il sistema degli studi di settore.

Il versamento di detti oneri da parte degli enti locali costituisce pertanto una ratio che occorre recuperare nella sua pienezza, così come è stata dall'approvazione

del D.Lgs. 267/2000 fino alle pronunce di alcune Corti dei Conti regionali intervenute nel corrente anno (C.C. Basilicata n.3 del 15 gennaio 2014, C.C. Lombardia n.95 del 4 marzo 2014, C.C. Abruzzo n. 145 del 7 agosto 2014).

Si propone, in tal senso, la seguente norma di interpretazione autentica:

Le parole “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, di cui al comma 2 dell’articolo 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono da intendersi riferite esclusivamente all’oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall’amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.